

## **ALLEGATO III**

### DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA (di cui all'articolo 58 dell'accordo di associazione)

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ARTICOLO 1

##### Definizioni

Ai fini del presente allegato:

- a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio o le operazioni specifiche;
- b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

- c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti;
- e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);
- f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o in Cile - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda almeno il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Cile;
- h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali come definito, mutatis mutandis, alla lettera g);

- i) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli (codici a due cifre) e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente allegato "sistema armonizzato" o "SA";
- j) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- k) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- l) per "trattamento doganale preferenziale" s'intende il dazio doganale applicabile ad una merce originaria di cui alla parte IV, titolo I del presente accordo;
- m) per "autorità doganale o autorità governativa competente" s'intendono l'autorità doganale nella Comunità e la "Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales" (DIRECON) del Ministero per le Relazioni esterne in Cile.

## TITOLO II

## DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

## ARTICOLO 2

## Requisiti di carattere generale

1. Ai fini dell'applicazione della parte IV, titolo II del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:
  - (a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 4;
  - (b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5.
2. Ai fini dell'applicazione della parte IV, titolo II del presente accordo, si considerano prodotti originari del Cile:

- (a) i prodotti interamente ottenuti in Cile ai sensi dell'articolo 4;
- (b) i prodotti ottenuti in Cile in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Cile di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5.

### ARTICOLO 3

#### Cumulo bilaterale dell'origine

1. I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Cile si considerano materiali originari del Cile. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 6.
2. I materiali originari del Cile incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 6.

## ARTICOLO 4

## Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunità o in Cile:

- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia ivi praticata;
- f) i prodotti della pesca marittima, della caccia e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi<sup>1</sup>;
- g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

---

<sup>1</sup> Fintantoché il trasferimento dei diritti di sovranità tra le Parti ai sensi del diritto internazionale sarà oggetto di negoziato, la presente disposizione non si applicherà ai prodotti della pesca marittima e agli altri prodotti estratti dal mare da navi comunitarie nella zona economica esclusiva del Cile né ai prodotti della pesca marittima e agli altri prodotti estratti dal mare da navi cilene nella zona economica esclusiva degli Stati membri della Comunità.

- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime o essere utilizzati come cascami;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché la Comunità o il Cile abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- (a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Cile;
- (b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o del Cile.

3. Oltre ai requisiti di cui al paragrafo 2, i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si considerano interamente ottenuti nella Comunità o in Cile se "le loro navi" e "le loro navi officina":

- (a) appartengono:
- (i) in misura non inferiore al 50% a cittadini di Stati membri della Comunità o del Cile; o
  - (ii) ad una società semplice o ad una società per azioni la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o del Cile e di cui almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati; o
  - (iii) ad una società diversa da quelle di cui al punto (ii) di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o del Cile;

e

- (b) il cui comandante e il cui equipaggio, compresi gli ufficiali, sono cittadini almeno al 75% di Stati membri della Comunità o del Cile.



## ARTICOLO 5

### Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'appendice II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali.

Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni di cui all'appendice II è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti non interamente ottenuti elencati nell'appendice II(a) si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'appendice II(a). Il presente paragrafo si applica per i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'appendice II o nell'appendice II(a), non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono comunque essere utilizzati a condizione che:

- (a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- (b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'appendice II o nell'appendice II(a) relative al valore massimo dei materiali non originari.

Fatte salve le note 5 e 6 dell'appendice I, il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.

## ARTICOLO 6

## Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere di prodotti originari, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- (a) manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buono stato dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio;
- (b) scomposizione e composizione di confezioni;
- (c) lavaggio, pulitura, rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- (d) stiratura o pressatura dei tessili;
- (e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- (f) mondatura, macinatura parziale o totale, pulitura e brillatura di cereali e riso;
- (g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

- (h) sbucciatura, snocciolatura, sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- (i) affilatura, semplice molatura o semplice taglio;
- (j) operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (inclusa la composizione di assortimenti di articoli);
- (k) semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- (l) apposizione di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- (m) semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
- (n) semplice assemblaggio di parti degli articoli allo scopo di formare un articolo completo o scomposizione dei prodotti in parti;
- (o) operazioni volte unicamente ad agevolare il carico;
- (p) cumulo di due o più operazioni di cui nelle lettere da (a) a (o);
- (q) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Cile su quel prodotto.

## ARTICOLO 7

### Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente allegato è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- (a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
- (b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente allegato ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

## ARTICOLO 8

### Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo:

- che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo, o
- per i quali non viene emessa una fattura distinta,

si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

## ARTICOLO 9

### Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

## ARTICOLO 10

### Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;

- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.



### TITOLO III

#### REQUISITI TERRITORIALI

##### ARTICOLO 11

###### Principio della territorialità

1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Cile.
2. Le merci originarie esportate dalla Comunità o dal Cile verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Cile devono essere considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
  - (a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e
  - (b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

## ARTICOLO 12

### Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente allegato trasportati direttamente tra la Comunità e il Cile. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:
  - (a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure
  - (b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
    - (i) una descrizione esatta dei prodotti;

- (ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e
  - (iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta dei prodotti nel paese di transito; oppure,
- (c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

## ARTICOLO 13

### Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso dalla Comunità o dal Cile e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Cile beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del presente accordo, purché sia fornita alle autorità doganali del paese d'importazione la prova soddisfacente che:

- (a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dal Cile nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

- (b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a un destinatario nella Comunità o in Cile;
- (c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
- (d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa; e
- (e) i prodotti sono rimasti sotto controllo doganale per tutta la durata dell'esposizione.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata ai sensi delle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri.

## TITOLO IV

### RESTITUZIONE O ESENZIONE

#### ARTICOLO 14

##### Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o del Cile, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine ai sensi delle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Cile, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali, definiti all'articolo 59 del presente accordo, applicabili nella Comunità o in Cile ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 8, e degli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 9, se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica il presente accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione ai sensi delle disposizioni dell'accordo.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007.

## TITOLO V

### PROVA DELL'ORIGINE

#### ARTICOLO 15

##### Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari della Comunità importati in Cile e i prodotti originari del Cile importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione delle seguenti prove dell'origine:

(a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'appendice III;

o

(b) nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'appendice IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in seguito denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 25 i prodotti originari ai sensi del presente allegato beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

## ARTICOLO 16

### Procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali o dalle autorità governative competenti del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2. Nell'appendice III figurano la procedura per la compilazione del certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o delle autorità governative competenti del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato.



4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali o dalle autorità governative competenti di uno Stato membro della Comunità o del Cile se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o del Cile e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.
5. Le autorità doganali o le autorità governative competenti che rilasciano il certificato adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali o le autorità governative competenti che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali o dalle autorità governative competenti e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

## ARTICOLO 17

## Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 16, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
  - (a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
  - (b) viene fornita alle autorità doganali o alle autorità governative competenti la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali o le autorità governative competenti possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI",  
"RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI",  
"ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE",  
"ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "EXPEDIDO A POSTERIORI",  
"EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN",  
"UTFÄRDAT I EFTERHAND".

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1.

## ARTICOLO 18

### Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può, motivando la sua richiesta, richiedere alle autorità doganali o alle autorità governative competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE",  
"ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE".

3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

## ARTICOLO 19

### Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Cile, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Cile. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale del primo ingresso nella Comunità o in Cile, sotto il cui controllo sono posti i prodotti

## ARTICOLO 20

## Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
  - (a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21, oppure
  - (b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.
2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o del Cile e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o delle autorità governative competenti del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato.

4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'appendice IV, unitamente ai requisiti specifici per la compilazione della dichiarazione.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegna alle autorità doganali o alle autorità governative competenti del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata alle autorità doganali del paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

## ARTICOLO 21

### Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali o le autorità governative competenti del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, in seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali o alle autorità governative competenti tutte le garanzie necessarie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente allegato.
2. Le autorità doganali o le autorità governative competenti possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.
3. Le autorità doganali o le autorità governative competenti attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità doganali o le autorità governative competenti controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali o le autorità governative competenti possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

## ARTICOLO 22

### Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine di cui all'articolo 15, paragrafo 1 ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando la mancata presentazione di detti documenti entro il termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.



4. Ai sensi della legislazione interna del paese d'importazione, può essere concesso anche un trattamento preferenziale mediante rimborso dei dazi entro un periodo di almeno due anni dalla data di accettazione della dichiarazione d'importazione, purché sia presentata una prova dell'origine da cui risulti che a quella data le merci importate potevano beneficiare di un trattamento doganale preferenziale.

## ARTICOLO 23

### Presentazione della prova dell'origine

1. Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione secondo le procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere una traduzione della prova dell'origine redatta dall'importatore e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.
2. I requisiti di cui al paragrafo 1 relativi alla traduzione e alla dichiarazione dell'importatore non vengono applicati sistematicamente, ma solo quando è necessario chiarire le informazioni fornite o garantire che l'importatore si assuma l'intera responsabilità dell'origine dichiarata.

## ARTICOLO 24

### Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

## ARTICOLO 25

### Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente allegato e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23, su altri certificati predisposti dall'Unione postale universale o su un foglio allegato a questi documenti.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni da privati a privati, oppure i 1.200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori

## ARTICOLO 26

### Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 20, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità o del Cile e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Cile, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Cile, rilasciati o compilati nella Comunità o in Cile, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Cile ai sensi del presente allegato.

## ARTICOLO 27

### Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

3. Le autorità doganali o le autorità governative competenti del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

4. Le autorità doganali della Comunità devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati al momento dell'importazione. Le autorità doganali del Cile devono tenere a loro disposizione per cinque anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura presentati loro al momento dell'importazione.

## ARTICOLO 28

### Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

## ARTICOLO 29

### Importi espressi in euro

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 25, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengono fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità o del Cile equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.

2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 25, paragrafo 3 in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.
4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5% dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15% del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunità o del Cile. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di associazione tiene conto altresì di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

## TITOLO VI

## MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

## ARTICOLO 30

## Assistenza reciproca

1. Le autorità doganali o le autorità governative competenti degli Stati membri della Comunità europea e del Cile si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali o dalle autorità governative competenti per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali o delle autorità governative competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, la Comunità e il Cile si prestano reciproca assistenza, mediante le loro rispettive amministrazioni, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.



## ARTICOLO 31

### Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente allegato.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rivedono alle autorità doganali o alle autorità governative competenti del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali o dalle autorità governative competenti del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore o a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità o del Cile e se soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

## ARTICOLO 32

### Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 31 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali o le autorità governative competenti incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente allegato vengono sottoposti al Comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

## ARTICOLO 33

### Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni del presente allegato, possono essere applicate sanzioni a norma della legislazione interna. In particolare, chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

## ARTICOLO 34

### Riservatezza

Conformemente alla legislazione interna vigente, ciascuna Parte considera riservate le informazioni fornite a norma del presente allegato da una persona o da un'autorità dell'altra Parte quando quest'ultima le abbia designate come tali. L'accesso a dette informazioni può pertanto essere negato qualora divulgandole si comprometta la protezione degli interessi commerciali della persona che le ha fornite.

## ARTICOLO 35

### Zone franche

1. La Comunità e il Cile adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o del Cile importati in una zona franca del paese d'esportazione sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente allegato.

## TITOLO VII

### CEUTA E MELILLA

#### ARTICOLO 36

##### Applicazione del presente allegato

1. L'espressione "la Comunità" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari del Cile importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. Il Cile riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente allegato si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.

## ARTICOLO 37

## Condizioni particolari

1. Purché siano stati trasportati direttamente ai sensi delle disposizioni dell'articolo 12, si considerano:

(1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

(a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

(b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

(i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 oppure

(ii) che tali prodotti siano originari del Cile o della Comunità, ai sensi del presente allegato, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 6;

- (2) prodotti originari del Cile:
- (a) i prodotti interamente ottenuti in Cile;
  - (b) i prodotti ottenuti in Cile nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
    - (i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 oppure
    - (ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità, ai sensi del presente allegato, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 6.

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Cile" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.



4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente allegato a Ceuta e Melilla.

## TITOLO VIII

### DISPOSIZIONI FINALI

#### ARTICOLO 38

##### Modifiche del presente allegato

Il Comitato di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente allegato.

#### ARTICOLO 39

##### Note esplicative

Le Parti concordano "note esplicative" riguardanti l'interpretazione, l'applicazione e la gestione del presente allegato nel comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine.

## ARTICOLO 40

### Disposizioni transitorie per merci in transito o in deposito

Le disposizioni del presente accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente allegato che, alla data dell'entrata in vigore del presente accordo, si trovano in transito oppure nel territorio della Comunità o del Cile depositate provvisoriamente in depositi doganali o in zone franche, a condizione che vengano presentate - entro quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato di circolazione EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità doganali o dalle autorità governative competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state trasportate direttamente ai sensi dell'articolo 12.

---

**Appendice I**

## NOTE INTRODUTTIVE

## ALL'ELENCO DELL'APPENDICE II E DELL'APPENDICE II(a)

## Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente allegato.

## Nota 2:

2.1 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex"; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

- 2.2 Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 2.3 Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
- 2.4 Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

- 3.1 Le disposizioni dell'articolo 5 del presente allegato relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o in Cile.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

- 3.2 La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3 Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4 Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci SA da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

3.5 Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio precedente di lavorazione.

Ad esempio:

Nel caso di un indumento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che questo tipo di articolo possa essere ottenuto unicamente a partire da filati non originari, non è possibile utilizzare "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza da utilizzare dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

- 3.6 Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. È ovvio che le percentuali specifiche applicabili a prodotti particolari non devono essere superate a causa di queste disposizioni.



## Nota 4:

- 4.1 Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione "fibre naturali" definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche e deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 4.2 Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 4.3 Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
- 4.4 Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

#### Nota 5:

- 5.1 Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10% del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
- 5.2 Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;

- cotone;
- carta e materiali per la fabbricazione della carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
- altre fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile "tuffed" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

- 5.3 Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20% per tali filati.
- 5.4 Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica," la tolleranza per tale nastro è del 30%.

Nota 6:

- 6.1 Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 6.2 Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli 50-63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessuti.

6.3 Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

Nota 7:

7.1 I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto<sup>1</sup>;
- c) cracking;

---

<sup>1</sup> Cfr. nota introduttiva 7.4.



- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione.

7.2 I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> Cfr. nota introduttiva 7.4.

- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- ij) isomerizzazione;
- k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
- l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

- m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l' "hydrofinishing" o la decolorazione);
- n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;
- o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;
- p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

- 7.3 Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
- 7.4 Per ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto si intende la distillazione (diversa dalla predistillazione) mediante un processo continuo o discontinuo utilizzata negli impianti industriali che usano i distillati delle sottovoci 2710 00, 2711 11, da 2711 12 a 2711 19, 2711 21 e 2711 29 (diverso dal propano di purezza uguale o superiore al 99 per cento) per ottenere:
1. Idrocarburi isolati a elevata purezza (uguale o superiore al 90%, nel caso di olefine, o uguale o superiore al 95%, nel caso degli altri idrocarburi), miscele di isomeri che presentano la stessa composizione organica, considerati idrocarburi isolati;

Sono ammissibili esclusivamente i processi mediante i quali è possibile ottenere almeno tre diversi prodotti. Tuttavia, se il processo consiste nella separazione di isomeri, tale restrizione non si applica. Nel caso degli xileni, l'etilbenzene è incluso tra gli isomeri dello xilene;

2. Prodotti delle sottovoci da 2707 10 a 2707 30, 2707 50 e da 2710 11 a 2710 99:
- a) senza sovrapposizione tra il punto finale di ebollizione di una frazione e il punto iniziale di ebollizione della frazione successiva e con meno di 60° C di differenza tra le temperature a cui distillano il 5 e il 90 per cento del loro volume (comprese le perdite) secondo il metodo ASTM D 86-67 (riapprovato nel 1972);
  - b) con sovrapposizione tra il punto finale di ebollizione di una frazione e il punto iniziale di ebollizione della frazione successiva e con meno di 30° C di differenza tra le temperature a cui distillano il 5 e il 90 per cento del loro volume (comprese le perdite) secondo il metodo ASTM D 86-67 (riapprovato nel 1972).
-

**Appendice II**

**ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE  
SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO  
POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO**

| Voce SA       | Designazione delle merci  | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari  |     |
|---------------|---|---|-----|
| (1)           | (2)   | (3)   | (4) |
| capitolo 1    | Animali vivi  | Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti   |     |
| capitolo 2    | Carni e frattaglie commestibili   | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti  |     |
| capitolo 3    | Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici   | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti  |     |
| ex capitolo 4 | Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:  | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti  |     |
| 0403          | Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti,<br>- tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari, e<br>- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |     |

| (1)  | (2)   | (3)  | o | (4) |
|--|---|--|---|-----|
| ex capitolo 5<br><br>ex 0502                         | Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:<br><br>Setole di maiale o di cinghiale, preparate   | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti<br>Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale  |   |     |
| capitolo 6   | Piante vive e prodotti della floricoltura   | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |   |     |
| capitolo 7   | Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci  | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti   |   |     |
| capitolo 8   | Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni   | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i frutti utilizzati sono interamente ottenuti, e<br>- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |   |     |
| ex capitolo 9<br><br>0901<br><br>0902<br><br>ex 0910 | Caffè, tè, mate e spezie, esclusi:<br><br>Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione<br>Tè, anche aromatizzato<br><br>Miscugli di spezie | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti<br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce<br><br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce<br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |   |     |

| (1)            | (2)  | (3)  | o | (4) |
|----------------|--|--|---|-----|
| capitolo 10    | Cereali  | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti  |   |     |
| ex capitolo 11 | Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi   | Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti  |   |     |
| ex 1106        | Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati   | Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708   |   |     |
| capitolo 12    | Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi  | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti  |   |     |
| 1301           | Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |   |     |
| 1302           | Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:<br>- mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati<br>- altri | Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati<br>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |   |     |
| capitolo 14    | Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove   | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti  |   |     |



| (1)            | (2)  | (3)   | o (4) |
|----------------|--|---|-------|
| ex capitolo 15 | Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi:       | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto   |       |
| 1501           | Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:<br>- grassi di ossa o grassi di cascami | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506  |       |
|                | - altri  | Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207 |       |
| 1502           | Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:<br>- grassi di ossa o grassi di cascami             | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506  |       |
|                | - altri  | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti  |       |

| (1)               | (2)   | (3)   | o (4) |
|-------------------|---|---|-------|
| 1504              | Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:<br>- frazioni solide<br><br>- altri   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504<br><br>Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti  |       |
| ex 1505           | Lanolina raffinata  | Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505   |       |
| 1506              | Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:<br>- frazioni solide<br><br>- altri  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506<br><br>Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti  |       |
| da 1507<br>a 1515 | Oli vegetali e loro frazioni:<br><br>- oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana<br>- frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba<br><br>- altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto<br><br>Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515<br><br>Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |       |

| (1)  | (2)  | (3)  | o (4) |
|------|--|--|-------|
| 1516 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati                                       | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti e<br>- tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513      |       |
| 1517 | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti, e<br>- tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 |       |

| (1)                                       | (2)   | (3)   | o (4) |
|---|---|---|-------|
| capitolo 16                               | Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici  | Fabbricazione:<br>- a partire da animali del capitolo 1, e/o<br>- in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti  |       |
| ex capitolo 17<br><br>ex 1701<br><br>1702 | Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:<br><br>Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti<br>Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:<br>- maltosio o fruttosio chimicamente puri<br><br>- altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti<br><br>- altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto<br>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br><br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702<br>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari |       |



| (1)  | (2)  | (3)   | o (4) |
|------|--|---|-------|
| 1901 | <p>Estratti di malto;<br/>preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:<br/>- estratti di malto<br/><br/>- altri</p> | <p>Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10<br/>Fabbricazione:<br/>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br/>- in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |       |

| (1)  | (2)   | (3)  | o (4) |
|------|---|--|-------|
| 1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:<br>- contenenti, in peso, 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi<br>- contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi | Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti<br>Fabbricazione in cui:<br>- tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti, e<br>- tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti |       |
| 1903 | Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecola, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108  |       |

| (1)  | (2)   | (3)   | o (4) |
|------|---|---|-------|
| 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806,<br>- in cui tutti i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e del mais Zea indurata e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11  |       |



| (1)               | (2)  | (3)   | o (4) |
|-------------------|--|---|-------|
| ex capitolo 20    | Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi   | Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti   |       |
| ex 2001           | Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto   |       |
| ex 2004 e ex 2005 | Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto   |       |
| 2006              | Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |       |
| 2007              | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti   | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |

| (1)     | (2)   | (3)   | o (4) |
|---------|---|---|-------|
| ex 2008 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole</li> <li>- Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco</li> <li>- altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate</li> </ul> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti la frutta a guscio e semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e</li> <li>- in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul> |       |
| 2009    | <p>Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Succhi di agrumi</li> </ul>   | <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e</li> <li>- in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti gli agrumi utilizzati devono essere interamente ottenuti</li> <li>- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>                                  |       |

| (1)  | (2)  | (3)  | o (4) |
|--|--|--|-------|
|  | - altri  | Fabbricazione in cui:<br>- tutti I materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;<br>- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto   |       |
| ex capitolo 21<br><br>2101<br><br><br><br><br><br><br>2103 | Preparazioni alimentari diverse, esclusi:<br><br>Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati<br>Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:<br>- preparazioni per salse e salse preparate;<br>condimenti composti<br><br>- farina di senapa e senapa preparata | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto<br>Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta<br><br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate<br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |       |

| (1)                        | (2)   | (3)   | o (4) |
|----------------------------|---|---|-------|
| ex 2104<br><br>2106        | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati<br><br>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005<br>Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |       |
| ex capitolo 22<br><br>2202 | Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:<br><br>Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti<br>Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,<br>- in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari |       |

| (1)                           | (2)  | (3)  | o (4) |
|-------------------------------|--|--|-------|
| 2207                          | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo  | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208, e<br>- in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume |       |
| 2208                          | Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione  | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208, e<br>- in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume |       |
| ex capitolo 23<br><br>ex 2301 | Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi:<br>Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto<br>Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti  |       |

| (1)            | (2)  | (3)   | o (4) |
|----------------|--|---|-------|
| ex 2303        | Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso | Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto   |       |
| ex 2306        | Pannelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %   | Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate sono interamente ottenute  |       |
| 2309           | Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali   | Fabbricazione in cui:<br>- tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e<br>- tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |       |
| ex capitolo 24 | Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:   | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti   |       |
| 2402           | Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco   | Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari   |       |
| ex 2403        | Tabacco da fumo  | Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari  |       |

| (1)            | (2)   | (3)  | o (4) |
|----------------|---|--|-------|
| ex capitolo 25 | Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto  |       |
| ex 2504        | Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata   | Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia   |       |
| ex 2515        | Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm  | Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm   |       |
| ex 2516        | Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm  |       |
| ex 2518        | Dolomite calcinata  | Calcinazione della dolomite non calcinata  |       |
| ex 2519        | Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)         | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato |       |
| ex 2520        | Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |       |

| (1)            | (2)  | (3)   | o | (4) |
|----------------|--|---|---|-----|
| ex 2524        | Fibre di amianto   | Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto)   |   |     |
| ex 2525        | Mica in polvere  | Triturazione della mica o dei residui di mica   |   |     |
| ex 2530        | Terre coloranti, calcinate o polverizzate  | Calcinazione o triturazione di terre coloranti  |   |     |
| capitolo 26    | Minerali, scorie e ceneri  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto   |   |     |
| ex capitolo 27 | Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto   |   |     |
| ex 2707        | Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici <sup>(1)</sup><br>o<br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |   |     |

<sup>1</sup> I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.



| (1)     | (2)  | (3)   | o (4) |
|---------|--|---|-------|
| ex 2709 | Oli greggi di minerali bituminosi  | Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi  |       |
| 2710    | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici <sup>(1)</sup><br>o<br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 2711    | Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi   | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici <sup>(2)</sup><br>o<br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |

<sup>1</sup> I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

<sup>2</sup> I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

| (1)  | (2)   | (3)  | o (4) |
|------|---|--|-------|
| 2712 | Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici <sup>(1)</sup><br>o<br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto    |       |
| 2713 | Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi  | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici <sup>(2)</sup><br>o<br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |

<sup>1</sup> I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

<sup>2</sup> I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

| (1)  | (2)  | (3)   | o (4) |
|------|--|---|-------|
| 2714 | Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche  | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici <sup>(1)</sup><br>o<br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 2715 | Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs") | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici <sup>(2)</sup><br>o<br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |

<sup>1</sup> I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

<sup>2</sup> I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

| (1)            | (2)   | (3)   | o (4)   |
|----------------|---|---|---|
| ex capitolo 28 | Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2805        | "Mischmetall"   | Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| ex 2811        | Triossido di zolfo  | Fabbricazione a partire da diossido di zolfo  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 2833        | Solfato di alluminio  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| ex 2840        | Perborato di sodio  | Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |



| (1)     | (2)   | (3)  | (4)   |
|---------|---|--|---|
| ex 2902 | Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici <sup>(1)</sup><br>o<br>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |   |
| ex 2905 | Alcolati metallici di questa voce e di etanolo  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 2915    | Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi      | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

<sup>1</sup> I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

| (1)     | (2)  | (3)  | o (4)   |
|---------|--|--|---|
| ex 2932 | <p>- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi</p> <p>- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi</p> | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| 2933    | Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto   | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>  | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>  |
| 2934    | Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici   | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>  | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>  |
| ex 2939 | Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi   | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>   |   |





| (1) | (2)  | (3)  | o (4) |
|-----|--|--|-------|
|     | - altri:<br>-- Sangue umano<br><br>-- Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici<br><br>-- Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e sieroglobuline<br><br>-- Emoglobina, globuline del sangue e sieroglobuline | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |

| (1)         | (2)   | (3)   | o (4) |
|-------------|---|---|-------|
| 3003 e 3004 | <p>-- altri</p> <p>Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):</p> <p>- ottenuti a partire da ammiccina della voce 2941</p> <p>- altri</p> | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione:</p> <p>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |       |
| ex 3006     | Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4 k) di questo capitolo  |   |       |

| (1)            | (2)   | (3)   | o (4)   |
|----------------|---|---|---|
| ex capitolo 31 | Concimi; esclusi:   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3105        | Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:<br>- nitrato di sodio<br>- calciocianammide<br>- solfato di potassio<br>- solfato di magnesio e di potassio | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1)            | (2)  | (3)   | o | (4)   |
|----------------|--|---|---|---|
| ex capitolo 32 | Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3201        | Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati  | Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale  |   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 3205           | Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo <sup>(1)</sup>                               | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto                  |   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

<sup>1</sup> La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

| (1)            | (2)   | (3)  | o (4)  |
|----------------|---|--|--|
| ex capitolo 33 | Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto                                    | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto        |
| 3301           | Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un "gruppo" <sup>(1)</sup> diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

<sup>1</sup> Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.



| (1)  | (2)  | (3)   | o (4)  |
|------|--|---|--|
| 3404 | <p>Cere artificiali e cere preparate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici</li> </ul> <p>- altri</p> | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,</li> <li>- gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, e</li> <li>- i materiali della voce 3404</li> </ul> <p>Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

| (1)            | (2)  | (3)   | o (4)  |
|----------------|--|---|--|
| ex capitolo 35 | Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi, esclusi:   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |
| 3505           | Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:<br>- eteri ed esteri di amidi o di fecole<br><br>- altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505<br><br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br><br>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3507        | Enzimi preparati non nominati né compresi altrove  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |  |



| (1)            | (2)  | (3)   | o (4)   |
|----------------|--|---|---|
| capitolo 36    | Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 37 | Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:                                     | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1)  | (2)  | (3)  | o (4)   |
|------|--|--|---|
| 3701 | <p>Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili;<br/>           pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:<br/>           - pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori</p> <p>- altri</p> | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3202. Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| 3702 | Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 o 3702  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |
| 3704 | Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |

| (1)            | (2)   | (3)   | (4)   |
|----------------|---|---|---|
| ex capitolo 38 | Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3801        | - Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; pasta di carbonio per elettrodi<br>- Grafite in forma di pasta, costituite da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto                | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3803        | Tallol raffinato  | Raffinazione di tallol greggio  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3805        | Essenza di trementina al solfato, depurata  | Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3806        | "Gomme-esteri"  | Fabbricazione a partire da acidi resinici   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3807        | Pece nera (pece di catrame vegetale)  | Distillazione del catrame di legno  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1)  | (2)  | (3)   | o (4) |
|------|--|---|-------|
| 3808 | Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicida | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 3809 | Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |

| (1)  | (2)   | (3)  | o (4) |
|------|---|--|-------|
| 3810 | Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura                                       | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |       |
| 3811 | Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:<br>- additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi<br><br>- altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br><br>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |

| (1)  | (2)   | (3)   | o (4) |
|------|---|---|-------|
| 3812 | Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 3813 | Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 3814 | Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 3818 | Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 3819 | Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |

| (1)  | (2)   | (3)   | o (4) |
|------|---|---|-------|
| 3820 | Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |       |
| 3822 | Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |       |
| 3823 | Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:<br>- acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione<br>- alcoli grassi industriali                           | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto<br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 |       |

| (1)  | (2)   | (3)  | o (4)  |
|------|---|--|--|
| 3824 | <p>Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i seguenti prodotti della presente voce:</li> <li>-- leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali</li> <li>-- acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri</li> <li>-- sorbitolo diverso da quello della voce 2905</li> <li>-- solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali</li> <li>-- scambiatori di ioni</li> <li>-- composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche</li> </ul> | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |



| (1) | (2)   | (3)  | o (4) |
|-----|---|--|-------|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>-- ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas</li> <li>-- acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante</li> <li>-- acidi solfonafrenici e loro sali insolubili in acqua e loro esteri</li> <li>-- oli di flemma e di Dippel</li> <li>-- miscele di sali aventi differenti anioni</li> <li>-- paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto</li> <li>- altri</li> </ul> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |       |

| (1)               | (2)  | (3)  | o (4)   |
|-------------------|--|--|---|
| da 3901<br>a 3915 | <p>Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:</p> <p>- prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero</p> <p>- altri</p> | <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(1)</sup></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(2)</sup></p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

<sup>1</sup> Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

<sup>2</sup> Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

| (1)     | (2)   | (3)   | o (4) |
|---------|---|---|-------|
| ex 3907 | <p>- Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)</p> <p>- Poliestere</p> | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(1)</sup></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)</p> |       |
| 3912    | Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie                                | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |       |

<sup>1</sup> Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

| (1)               | (2)  | (3)  | o (4)   |
|-------------------|--|--|---|
| da 3916<br>a 3921 | Semilavorati e lavori di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 e ex 3921, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:<br>- prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie<br>- altri:<br>-- prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero<br><br>-- altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br><br>Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(1)</sup><br><br>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(2)</sup> | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br><br>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br><br>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

<sup>1</sup> Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

<sup>2</sup> Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

| (1)                  | (2)  | (3)  | o (4)   |
|----------------------|--|--|---|
| ex 3916 e<br>ex 3917 | Profilati e tubi   | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3920              | - Fogli e pellicole di ionomeri<br><br>- Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene | Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio<br>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 3921              | Fogli di plastica, metallizzati  | Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron <sup>(1)</sup>  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 3922<br>a 3926    | Articoli di plastica   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |   |

<sup>1</sup> Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmisometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %.

| (1)            | (2)   | (3)   | o (4) |
|----------------|---|---|-------|
| ex capitolo 40 | Gomma e lavori di gomma, esclusi:   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto   |       |
| ex 4001        | Lastre "crêpe" di gomma per soles   | Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale  |       |
| 4005           | Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto                 |       |
| 4012           | Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma:<br>- pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate, di gomma<br>- altri | Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate<br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012 |       |
| ex 4017        | Lavori di gomma indurita  | Fabbricazione a partire da gomma indurita   |       |

| (1)  | (2)  | (3)   | o (4) |
|--|--|---|-------|
| <p>ex capitolo 41</p> <p>ex 4102</p> <p>da 4104 a 4106</p> <p>4107, 4112 e 4113</p> <p>ex 4114</p> | <p>Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:</p> <p>Pelli gregge di ovini, senza vello</p> <p>Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati</p> <p>Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114</p> <p>Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati</p> | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>Slanatura di pelli di ovini</p> <p>Riconciatura di cuoio e pelli conciati</p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113</p> <p>Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, 4112 o 4113, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |       |
| <p>capitolo 42</p>   | <p>Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella</p>  | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p>  |       |

| (1)   | (2)   | (3)   | o (4) |
|---|---|---|-------|
| ex capitolo 43<br><br>ex 4302<br><br><br>4303               | Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi:<br><br>Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:<br>- tavole, croci e manufatti simili<br><br>- altri<br><br>Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto<br><br>Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate<br>Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite<br>Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 |       |
| ex capitolo 44<br><br>ex 4403<br><br>ex 4407<br><br>ex 4408 | Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:<br><br>Legno semplicemente squadrato<br><br>Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm<br>Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto<br>Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato<br>Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa<br><br>Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa   |       |



| (1)  | (2)  | (3)   | o (4) |
|--|--|---|-------|
| ex 4409<br><br><br><br>da ex 4410<br>a ex 4413<br><br>ex 4415<br><br>ex 4416<br><br><br>ex 4418<br><br><br><br><br><br>ex 4421 | Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:<br>- levigato o incollato con giunture di testa<br>- liste e modanature<br><br>Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili<br><br>Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno<br><br>Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno<br><br>- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno<br><br><br>- Liste e modanature<br><br>Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature | Levigatura o incollatura con giunture di testa<br>Fabbricazione di liste o modanature<br>Fabbricazione di liste o modanature<br><br>Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato<br>Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato<br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno<br>Fabbricazione di liste e modanature<br>Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409 |       |
| ex capitolo 45<br><br><br>4503   | Sughero e lavori di sughero, esclusi:<br><br><br>Lavori in sughero naturale  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto<br>Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501  |       |

| (1)            | (2)   | (3)   | o | (4) |
|----------------|---|---|---|-----|
| capitolo 46    | Lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto   |   |     |
| capitolo 47    | Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto   |   |     |
| ex capitolo 48 | Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi:  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto   |   |     |
| ex 4811        | Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati   | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47   |   |     |
| 4816           | Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole                                      | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47   |   |     |
| 4817           | Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |   |     |
| ex 4818        | Carta igienica  | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47   |   |     |

| (1)                        | (2)   | (3)   | o (4) |
|----------------------------|---|---|-------|
| ex 4819                    | Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa   | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| ex 4820                    | Blocchi di carta da lettere   | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| ex 4823                    | Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura   | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47   |       |
| ex capitolo 49<br><br>4909 | Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi:<br>Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto<br><br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911                      |       |

| (1)   | (2)  | (3)   | o (4) |
|---|--|---|-------|
| 4910  | Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:<br>- calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone<br><br>- altri | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911  |       |
| ex capitolo 50<br><br>ex 5003<br><br>da 5004 a<br>ex 5006 | Seta, esclusi:<br><br>Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati<br>Filati di seta e filati di cascami di seta  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto<br>Cardatura o pettinatura dei cascami di seta<br><br>Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup> :<br>- seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,<br>- altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,<br>- materiali chimici o paste tessili, o<br>- materiali per la fabbricazione della carta |       |

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| (1)  | (2)  | (3)  | o (4) |
|------|--|--|-------|
| 5007 | Tessuti di seta o di cascami di seta:<br>- contenenti fili di gomma<br><br>- altri | Fabbricazione a partire da filati semplici <sup>(1)</sup><br>Fabbricazione a partire da <sup>(2)</sup> :<br>- filati di cocco,<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura<br>- materiali chimici o paste tessili, o<br>- carta<br>o<br>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>2</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| (1)                                     | (2)   | (3)  | o (4) |
|---|---|--|-------|
| ex capitolo 51<br><br>da 5106<br>a 5110 | Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:<br><br>Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto<br>Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup> :<br>- seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,<br>- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,<br>- materiali chimici o paste tessili, o<br>- materiali per la fabbricazione della carta |       |

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| (1)               | (2)  | (3)   | o (4) |
|-------------------|--|---|-------|
| da 5111<br>a 5113 | Tessuti di lana, di peli fini<br>o grossolani o di crine:<br>- contenenti fili di gomma<br><br>- altri | Fabbricazione a partire da<br>filati semplici <sup>(1)</sup><br>Fabbricazione a partire<br>da <sup>(2)</sup> :<br>- filati di cocco,<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali<br>discontinue, non cardate,<br>né pettinate né altrimenti<br>preparate per la filatura,<br>- materiali chimici o paste<br>tessili, o<br>- carta<br>o<br>Stampa accompagnata da<br>almeno due delle operazioni<br>preparatorie o di finissaggio<br>(quali purga, sbianca,<br>mercerizzo, termofissaggio,<br>sollevamento del pelo,<br>calandratura, trattamento per<br>impartire stabilità<br>dimensionale, finissaggio<br>antipiega, decatissaggio,<br>impregnazione superficiale,<br>rammendo e slappolatura), a<br>condizione che il valore dei<br>tessili non stampati utilizzati<br>non ecceda il 47,5 % del<br>prezzo franco fabbrica del<br>prodotto |       |

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.  
<sup>2</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| (1)                                     | (2)                                      | (3)  | o (4) |
|---|--|--|-------|
| ex capitolo 52<br><br>da 5204<br>a 5207 | Cotone, esclusi:<br><br>Filati di cotone | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto<br>Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup> :<br>- seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,<br>- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,<br>- materiali chimici o paste tessili, o<br>- materiali per la fabbricazione della carta |       |

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.



| (1)               | (2)   | (3)   | o (4) |
|-------------------|---|---|-------|
| da 5208<br>a 5212 | Tessuti di cotone:<br><br>- contenenti fili di gomma<br><br>- altri | Fabbricazione a partire da filati semplici <sup>(1)</sup><br>Fabbricazione a partire da <sup>(2)</sup> :<br>- filati di cocco,<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,<br>- materiali chimici o paste tessili, o<br>- carta<br>o<br>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.  
<sup>2</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| (1)                                     | (2)  | (3)   | o (4) |
|---|--|---|-------|
| ex capitolo 53<br><br>da 5306<br>a 5308 | Altre fibre tessili vegetali;<br>filati di carta e tessuti di<br>filati di carta, esclusi:<br><br>Filati di altre fibre tessili<br>vegetali; filati di carta | Fabbricazione a partire da<br>materiali di qualsiasi voce,<br>esclusi quelli della stessa<br>voce del prodotto<br>Fabbricazione a partire<br>da <sup>(1)</sup> :<br>- seta greggia o cascami di<br>seta cardati, pettinati o<br>altrimenti preparati per la<br>filatura,<br>- fibre naturali, non cardate,<br>né pettinate, né altrimenti<br>preparate per la filatura,<br>- materiali chimici o paste<br>tessili, o<br>- materiali per la<br>fabbricazione della carta |       |

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| (1)               | (2)   | (3)  | o (4) |
|-------------------|---|--|-------|
| da 5309<br>a 5311 | Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:<br>- contenenti fili di gomma<br><br>- altri | Fabbricazione a partire da filati semplici <sup>(1)</sup><br>Fabbricazione a partire da <sup>(2)</sup> :<br>- filati di cocco,<br>- filati di iuta,<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,<br>- materiali chimici o paste tessili,<br>- carta<br>o<br>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.  
<sup>2</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| (1)               | (2)  | (3)   | o (4) |
|-------------------|--|---|-------|
| da 5401<br>a 5406 | Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali                                    | Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup> :<br>- seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,<br>- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,<br>- materiali chimici o paste tessili, o<br>- materiali per la fabbricazione della carta   |       |
| 5407 e 5408       | Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:<br>- contenenti fili di gomma<br><br>- altri | Fabbricazione a partire da filati semplici <sup>(2)</sup><br>Fabbricazione a partire da <sup>(3)</sup> :<br>- filati di cocco,<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,<br>- materiali chimici o paste tessili, o<br>- carta<br>o<br>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>2</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>3</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| (1)               | (2)   | (3)   | o (4) |
|-------------------|---|---|-------|
| da 5501<br>a 5507 | Fibre sintetiche o artificiali<br>in fiocco | Fabbricazione a partire da<br>materiali chimici o paste<br>tessili  |       |
| da 5508<br>a 5511 | Filati e filati per cucire                  | Fabbricazione a partire<br>da <sup>(1)</sup> :<br>- seta greggia o cascami di<br>seta cardati, pettinati o<br>altrimenti preparati per la<br>filatura,<br>- fibre naturali, non cardate,<br>né pettinate, né altrimenti<br>preparate per la filatura,<br>- materiali chimici o paste<br>tessili, o<br>- materiali per la<br>fabbricazione della carta |       |

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| (1)               | (2)   | (3)   | o (4) |
|-------------------|---|---|-------|
| da 5512<br>a 5516 | Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:<br>- contenenti fili di gomma<br><br>- altri | Fabbricazione a partire da filati semplici <sup>(1)</sup><br>Fabbricazione a partire da <sup>(2)</sup> :<br>- filati di cocco,<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,<br>- materiali chimici o paste tessili, o<br>- carta<br>o<br>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.  
<sup>2</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.



| (1)  | (2)   | (3)  | o (4) |
|------|---|--|-------|
| 5604 | <p>Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili</li> <li>- altri</li> </ul> | <p>Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>- materiali chimici o paste tessili, o</li> <li>- materiali per la fabbricazione della carta</li> </ul> |       |
| 5605 | <p>Filati metallici e filati metallizzati, anche spiraliati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo</p>  | <p>Fabbricazione a partire da <sup>(2)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fibre naturali,</li> <li>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>- materiali chimici o paste tessili, o</li> <li>- materiali per la fabbricazione della carta</li> </ul>                                   |       |
| 5606 | <p>Filati spiraliati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spirilate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiraliati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella"</p>  | <p>Fabbricazione a partire da <sup>(3)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fibre naturali,</li> <li>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>- materiali chimici o paste tessili, o</li> <li>- materiali per la fabbricazione della carta</li> </ul>                                   |       |

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>2</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>3</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.





| (1)            | (2)  | (3)  | o (4) |
|----------------|--|--|-------|
| ex capitolo 58 | Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi:<br>- elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma<br>- altri | Fabbricazione a partire da filati semplici <sup>(1)</sup><br><br>Fabbricazione a partire da <sup>(2)</sup> :<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili<br><br>o<br>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>2</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.



| (1)  | (2)   | (3)  | o (4) |
|------|---|--|-------|
| 5903 | Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902                 | Fabbricazione a partire da filati<br>o<br>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 5904 | Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati | Fabbricazione a partire da filati <sup>(1)</sup>   |       |

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| (1)  | (2)   | (3)  | o (4) |
|------|---|--|-------|
| 5905 | Rivestimenti murali di materie tessili:<br>- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie<br>- altri | Fabbricazione a partire da filati<br><br>Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup> :<br>- filati di cocco,<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili<br>o<br>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| (1)  | (2)  | (3)   | o (4) |
|------|--|---|-------|
| 5906 | <p>Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tessuti a maglia</li> <li>- altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili</li> <li>- altri</li> </ul> | <p>Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fibre naturali,</li> <li>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o</li> <li>- materiali chimici o paste tessili</li> </ul> <p>Fabbricazione a partire da materiali chimici</p> <p>Fabbricazione a partire da filati</p>  |       |
| 5907 | <p>Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili</p>  | <p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |       |

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| (1)  | (2)   | (3)  | o (4) |
|------|---|--|-------|
| 5908 | Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:<br>- reticelle ad incandescenza, impregnate<br>- altri | Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia<br><br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |       |

| (1)               | (2)  | (3)  | o | (4) |
|-------------------|--|--|---|-----|
| da 5909<br>a 5911 | Manufatti tessili per usi industriali:<br>- dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911<br>- tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911 | Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310<br>Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup> :<br>- filati di cocco,<br>- i materiali seguenti:<br>-- filati di politetrafluoroetilene <sup>(2)</sup> ,<br>-- filati di poliammide, ritorti e spalmati, impregnati o coperti di resina fenolica,<br>-- filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico,<br>-- monofilati di politetrafluoroetilene <sup>(3)</sup> ,<br>-- filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide),<br>-- filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici <sup>(4)</sup> , |   |     |

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>2</sup> L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

<sup>3</sup> L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

<sup>4</sup> L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.



| (1)         | (2)             | (3)   | o (4) |
|-------------|-----------------|---|-------|
|             | - altri         | -- monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4-cicloesandietanolo e di acido isoftalico,<br>-- fibre naturali,<br>-- fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>-- materiali chimici o paste tessili<br>Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup> :<br>- filati di cocco,<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili |       |
| capitolo 60 | Stoffe a maglia | Fabbricazione a partire da <sup>(2)</sup> :<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili   |       |

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>2</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| (1)         | (2)  | (3)  | o (4) |
|-------------|--|--|-------|
| capitolo 61 | Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:<br>- ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta<br>- altri | Fabbricazione a partire da filati <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup><br><br>Fabbricazione a partire da <sup>(3)</sup> :<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili |       |

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>2</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>3</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| (1)  | (2)  | (3)  | o (4) |
|--|--|--|-------|
| ex capitolo 62<br><br>ex 6202,<br>ex 6204,<br>ex 6206,<br>ex 6209 e<br>ex 6211 | Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:<br>Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati | Fabbricazione a partire da filati <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup><br><br>Fabbricazione a partire da filati <sup>(3)</sup><br>o<br>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(4)</sup> |       |
| ex 6210 e<br>ex 6216   | Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato  | Fabbricazione a partire da filati <sup>(5)</sup><br>o<br>Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(6)</sup>  |       |

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>2</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>3</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>4</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>5</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>6</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.



| (1)  | (2)   | (3)   | o (4) |
|------|---|---|-------|
| 6217 | <p>Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212</p> <p>- ricamati</p> <p>- equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato</p> <p>- tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati</p> <p>- altri</p> | <p>Fabbricazione a partire da filati <sup>(1)</sup></p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(2)</sup></p> <p>Fabbricazione a partire da filati <sup>(3)</sup></p> <p>o</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(4)</sup></p> <p>Fabbricazione:</p> <p>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e</p> <p>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da filati <sup>(5)</sup></p> |       |

<sup>1</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>2</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>3</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>4</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>5</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

| (1)                                     | (2)  | (3)   | o (4) |
|---|--|---|-------|
| ex capitolo 63<br><br>da 6301<br>a 6304 | Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi:<br>Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:<br>- in feltro, non tessuti<br><br>- altri:<br>-- ricamati<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>-- altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto<br><br><br><br><br>Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup> :<br>- fibre naturali, o<br>- materiali chimici o paste tessili<br><br>Fabbricazione da filati semplici, grezzi <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup><br>o<br>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br>Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup> |       |

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>2</sup> Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>3</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>4</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>5</sup> Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

| (1)  | (2)  | (3)  | o | (4) |
|------|--|--|---|-----|
| 6305 | Sacchi e sacchetti da imballaggio  | Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup> :<br>- fibre naturali,<br>- fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o<br>- materiali chimici o paste tessili  |   |     |
| 6306 | Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:<br>- non tessuti   | Fabbricazione a partire da <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> :<br>- fibre naturali, o<br>- materiali chimici o paste tessili   |   |     |
| 6307 | - altri<br>Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti   | Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup><br>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |   |     |
| 6308 | Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto | Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |   |     |

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>2</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>3</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>4</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

<sup>5</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

| (1)            | (2)  | (3)  | o | (4) |
|----------------|--|--|---|-----|
| ex capitolo 64 | Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi:   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |   |     |
| 6406           | Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti                | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto  |   |     |
| ex capitolo 65 | Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti, esclusi:  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto  |   |     |
| 6503           | Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti  | Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili <sup>(1)</sup>  |   |     |
| 6505           | Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite | Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili <sup>(2)</sup>  |   |     |

<sup>1</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.

<sup>2</sup> Cfr. la nota introduttiva 6.



| (1)   | (2)  | (3)  | o (4) |
|---|--|--|-------|
| ex capitolo 66<br><br>6601                              | Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi:<br>Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto<br><br>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |       |
| capitolo 67   | Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto  |       |
| ex capitolo 68<br><br>ex 6803<br>ex 6812<br><br>ex 6814 | Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:<br><br>Lavori di ardesia naturale o agglomerata<br>Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio<br>Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto<br>Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata<br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce<br><br>Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) |       |

| (1)                                      | (2)  | (3)   | o | (4) |
|--|--|---|---|-----|
| capitolo 69                              | Prodotti ceramici  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |   |     |
| ex capitolo 70                           | Vetro e lavori di vetro, esclusi:  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |   |     |
| ex 7003,<br>ex 7004 e<br>ex 7005<br>7006 | Vetro con strati non riflettenti   | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001  |   |     |
|  | Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie: |   |   |     |
|  | - lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII <sup>(1)</sup>               | Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006                                |   |     |
|  | - altri  | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001  |   |     |
| 7007                                     | Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro   | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001  |   |     |
| 7008                                     | Vetri isolanti a pareti multiple   | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001  |   |     |
| 7009                                     | Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi   | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001  |   |     |

<sup>1</sup> SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

| (1)     | (2)   | (3)   | o (4) |
|---------|---|---|-------|
| 7010    | Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto<br>o<br>Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |       |
| 7013    | Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto<br>o<br>Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br>o<br>Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| ex 7019 | Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati  | Fabbricazione a partire da:<br>- stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), e<br>- lana di vetro  |       |

| (1)   | (2)   | (3)  | o (4) |
|---|---|--|-------|
| ex capitolo 71<br><br>ex 7101<br><br>ex 7102,<br>ex 7103 e<br>ex 7104<br><br>7106, 7108 e<br>7110 | Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:<br>Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto<br><br>Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate<br>Metalli preziosi:<br>- greggi<br><br>- semilavorati o in polvere | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto<br><br>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br><br>Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate<br><br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 o 7110<br>o<br>Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110<br>o<br>Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni<br>Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi |       |



| (1)  | (2)  | (3)   | o (4) |
|--|--|---|-------|
| ex 7218,<br>da 7219<br>a 7222<br><br>7223<br><br>ex 7224,<br>da 7225<br>a 7228<br><br>7229 | Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili<br>Fili di acciai inossidabili<br><br>Semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati<br>Fili di altri acciai legati   | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218<br><br>Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218<br>Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224<br><br>Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 |       |
| ex capitolo 73<br><br><br>ex 7301<br><br>7302  | Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:<br><br>Palancole<br><br>Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto<br>Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206<br>Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206   |       |

| (1)                  | (2)   | (3)   | o (4) |
|----------------------|---|---|-------|
| 7304, 7305 e<br>7306 | Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio  | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224   |       |
| ex 7307              | Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti   | Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non ecceda il 35 % el prezzo franco fabbrica del prodotto             |       |
| 7308                 | Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati |       |

| (1)  | (2)   | (3)   | o (4)  |
|--|---|---|--|
| ex 7315<br><br>ex 7321                             | Catene antisdrucchiolevoli<br><br>Apparecchi di cottura e scaldapiatti:<br>- a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br><br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex capitolo 74<br><br>7401<br><br>7402<br><br>7403 | Rame e lavori di rame, esclusi:<br><br>Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)<br><br>Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica<br><br>Rame raffinato e leghe di rame, greggio:<br>- rame raffinato<br><br>- leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br><br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto<br><br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto<br><br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto<br><br>Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame |  |



| (1)                                     | (2)   | (3)  | o (4) |
|---|---|--|-------|
| 7404                                    | Cascami ed avanzi di rame   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto  |       |
| 7405                                    | Leghe madri di rame   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto  |       |
| ex capitolo 75<br><br>da 7501<br>a 7503 | Nichel e lavori di nichel, esclusi:<br><br>Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |       |

| (1)            | (2)                                       | (3)  | o (4) |
|----------------|---|--|-------|
| ex capitolo 76 | Alluminio e lavori di alluminio, esclusi: | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto            |       |
| 7601           | Alluminio greggio                         | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto            |       |
| 7602           | Cascami ed avanzi di alluminio            | o<br>Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio<br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |       |



| (1)   | (2)  | (3)  | o (4) |
|---|--|--|-------|
| ex capitolo 79<br><br>7901<br><br>7902        | Zinco e lavori di zinco, esclusi:<br><br>Zinco greggio<br><br>Cascami ed avanzi di zinco                             | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati<br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |       |
| ex capitolo 80<br><br>8001<br><br>8002 e 8007 | Stagno e lavori di stagno, esclusi:<br><br>Stagno greggio<br><br>Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati<br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto                   |       |

| (1)                        | (2)  | (3)   | o (4) |
|----------------------------|--|---|-------|
| capitolo 81                | Altri metalli comuni;<br>cermet; lavori di queste<br>materie:<br>- altri metalli comuni,<br>lavorati; lavori di queste<br>materie<br><br>- altri   | Fabbricazione in cui il<br>valore di tutti i materiali<br>della stessa voce del<br>prodotto utilizzati non<br>ecceda il 50 % del prezzo<br>franco fabbrica del prodotto<br>Fabbricazione a partire da<br>materiali di qualsiasi voce,<br>esclusi quelli della stessa<br>voce del prodotto   |       |
| ex capitolo 82<br><br>8206 | Utensili e utensileria;<br>oggetti di coltelleria e<br>posateria da tavola, di<br>metalli comuni; parti di<br>questi oggetti di metalli<br>comuni, esclusi:<br>Utensili compresi in<br>almeno due delle voci<br>da 8202 a 8205,<br>condizionati in<br>assortimenti per la vendita<br>al minuto | Fabbricazione a partire da<br>materiali di qualsiasi voce,<br>esclusi quelli della stessa<br>voce del prodotto<br><br>Fabbricazione a partire da<br>materiali di qualsiasi voce,<br>esclusi quelli delle voci<br>da 8202 a 8205. Tuttavia,<br>utensili delle voci da 8202<br>a 8205 possono essere<br>incorporati, a condizione che<br>il loro valore totale non<br>ecceda il 15 % del prezzo<br>franco fabbrica<br>dell'assortimento |       |

| (1)     | (2)  | (3)   | o (4) |
|---------|--|---|-------|
| 8207    | Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 8208    | Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici   | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| ex 8211 | Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati                                    |       |
| 8214    | Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati   |       |
| 8215    | Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati   |       |

| (1)   | (2)  | (3)  | o (4)   |
|---|--|--|---|
| <p>ex capitolo 83</p> <p>ex 8302</p> <p>ex 8306</p> | <p>Lavori diversi di metalli comuni esclusi:</p> <p>Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte</p> <p>Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni</p> | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |   |
| <p>ex capitolo 84</p> <p>ex 8401</p>                | <p>Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:</p> <p>Elementi combustibili per reattori nucleari</p>   | <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e</li> <li>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <sup>(1)</sup></p>  | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

<sup>1</sup> Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.

| (1)            | (2)   | (3)   | o (4)   |
|----------------|---|---|---|
| 8402           | Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata" | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8403 e ex 8404 | Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8406           | Turbine a vapore  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| 8407           | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| 8408           | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel)  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| 8409           | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |



| (1)     | (2)  | (3)   | o (4)   |
|---------|--|---|---|
| 8411    | Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8412    | Altri motori e macchine motrici                      | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| ex 8413 | Pompe volumetriche rotative                          | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8414 | Ventilatori e simili, per usi industriali            | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1)  | (2)   | (3)   | o (4) |
|------|---|---|-------|
| 8415 | Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 8418 | Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415:<br>- Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati, frigoriferi per uso domestico; mobili congelatori-conservatori, cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili, altri mobili frigoriferi, altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto  |       |

| (1)     | (2)   | (3)  | o (4)  |
|---------|---|--|--|
| ex 8419 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Congelatori e gruppi a compressione il cui condensatore è costituito da uno scambiatore di calore</li> <li>- Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo</li> <li>- Altre parti di frigoriferi</li> <li>Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone</li> </ul> | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto;</li> <li>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore dei materiali originari utilizzati</li> </ul> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

| (1)            | (2)  | (3)   | o (4)   |
|----------------|--|---|---|
| 8420           | Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine  | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8423           | Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 8425 a 8428 | Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico  | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto                | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1)  | (2)   | (3)  | o (4)  |
|------|---|--|--|
| 8429 | <p>Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:<br/>- rulli compressori</p> <p>- altri</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:<br/>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br/>- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

| (1)     | (2)  | (3)   | o (4)   |
|---------|--|---|---|
| 8430    | Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto                | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8431 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| 8439    | Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone   | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1)               | (2)  | (3)   | o (4)   |
|-------------------|--|---|---|
| 8441              | Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| da 8444<br>a 8447 | Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| ex 8448           | Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |

| (1)            | (2)   | (3)   | o (4) |
|----------------|---|---|-------|
| 8452           | <p>Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore</li> <li>- altri</li> </ul> | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</li> <li>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non deve eccedere il valore di tutti i materiali originari utilizzati, e</li> <li>- il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari</li> </ul> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |       |
| da 8456 a 8466 | Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |       |



| (1)               | (2)   | (3)   | o (4) |
|-------------------|---|---|-------|
| da 8469<br>a 8473 | Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche); loro parti ed accessori   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 8480              | Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche                            | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 8481              | Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche; loro parti:<br>- altri oggetti di rubinetteria e organi simili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto  |       |

| (1)  | (2)  | (3)   | o (4)   |
|------|--|---|---|
| 8482 | Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)   | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8484 | Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici                                   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| 8485 | Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |

| (1)            | (2)   | (3)   | o (4)   |
|----------------|---|---|---|
| ex capitolo 85 | Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi: | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8501           | Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni   | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto        | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8502           | Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici   | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1)     | (2)   | (3)  | o (4)   |
|---------|---|--|---|
| ex 8504 | Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |   |
| ex 8509 | Aspirapolvere, compresi gli aspiratori di materie secche e materie liquide; lucidatrici per pavimenti   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |   |
| 8517    | Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio "cordless" e apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante o per la telecomunicazione numerica; videofoni: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |   |
| ex 8518 | Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono  | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1)  | (2)   | (3)  | o (4)   |
|------|---|--|---|
| 8519 | Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8520 | Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono                             | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8521 | Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici  | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8522 | Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521                                 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |   |

| (1)  | (2)  | (3)  | o (4)   |
|------|--|--|---|
| 8523 | Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |   |
| 8524 | <p>Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:</p> <p>- matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi</p> <p>- altri</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1)  | (2)  | (3)   | o (4)  |
|------|--|---|--|
| 8525 | <p>-apparecchi trasmettenti per la radiotelefonìa, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono;</p> <p>- telecamere;</p> <p>videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri "camescopes";</p> <p>apparecchi fotografici numerici</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati</li> </ul> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |
| 8526 | <p>Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar),</p> <p>apparecchi di radionavigazione ed</p> <p>apparecchi di radiotelecomando</p>   | <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati</li> </ul>  | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

| (1)  | (2)   | (3)  | o (4)   |
|------|---|--|---|
| 8527 | Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria  | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8528 | Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori) | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |



| (1)         | (2)   | (3)   | o (4)   |
|-------------|---|---|---|
| 8529        | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:<br>- riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione videofonici<br>- altre | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br><br>Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8535 e 8536 | Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici   | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1)     | (2)  | (3)  | o (4)   |
|---------|--|--|---|
| 8537    | Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 8541 | Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette   | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1)  | (2)   | (3)   | o (4)   |
|------|---|---|---|
| 8542 | Circuiti integrati e microassemblaggi elettronici   | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8544 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| 8545 | Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |

| (1)  | (2)   | (3)   | o (4) |
|------|---|---|-------|
| 8546 | Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 8547 | Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 8548 | Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |

| (1)                        | (2)  | (3)  | o (4)   |
|----------------------------|--|--|---|
| ex capitolo 86<br><br>8608 | Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione, esclusi: Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br><br>Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1)            | (2)   | (3)   | o (4)  |
|----------------|---|---|--|
| ex capitolo 87 | Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:<br>8709 Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti<br>8710 Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br>Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br>Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br><br>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1)  | (2)   | (3)   | o (4)  |
|------|---|---|--|
| 8711 | <p>Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side car"):</p> <p>- con motore a pistone alternativo di cilindrata:</p> <p>-- inferiore o uguale a 50 cm<sup>3</sup></p> <p>-- superiore a 50 cm<sup>3</sup></p> <p>- altri</p> | <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati</p> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

| (1)     | (2)   | (3)  | o (4)   |
|---------|---|--|---|
| ex 8712 | Biciclette senza cuscinetti a sfere   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8715    | Carrozze, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti        | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto        | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 8716    | Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |



| (1)                                       | (2)  | (3)  | o (4)   |
|---|--|--|---|
| ex capitolo 88<br><br>ex 8804<br><br>8805 | Navigazione aerea o spaziale, esclusi:<br><br>Rotochutes<br><br>Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto<br><br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804<br><br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br><br>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br><br>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| capitolo 89                               | Navigazione marittima o fluviale   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |

| (1)            | (2)   | (3)   | o (4)   |
|----------------|---|---|---|
| ex capitolo 90 | Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi:   | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9001           | Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| 9002           | Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |

| (1)     | (2)   | (3)   | o (4)   |
|---------|---|---|---|
| 9004    | Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| ex 9005 | Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni  | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9006 | Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1)     | (2)  | (3)   | o (4)   |
|---------|--|---|---|
| 9007    | Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9011    | Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione               | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9014 | Altri strumenti ed apparecchi di navigazione   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |

| (1)  | (2)   | (3)   | o (4) |
|------|---|---|-------|
| 9015 | Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 9016 | Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 9017 | Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |

| (1)  | (2)   | (3)   | o (4)   |
|------|---|---|---|
| 9018 | <p>Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera</li> <li>- altri</li> </ul> | <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018</p> <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e</li> <li>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul> | <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> |

| (1)  | (2)   | (3)   | o (4)   |
|------|---|---|---|
| 9019 | Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9020 | Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile   | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9024 | Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)                                   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |

| (1)  | (2)  | (3)   | o (4) |
|------|--|---|-------|
| 9025 | Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 9026 | Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |



| (1)  | (2)   | (3)   | o (4)   |
|------|---|---|---|
| 9027 | Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |   |
| 9028 | Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:<br>- parti ed accessori<br><br>- altri  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br>Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1)  | (2)  | (3)   | o (4) |
|------|--|---|-------|
| 9029 | Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi                           | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 9030 | Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 9031 | Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 9032 | Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 9033 | Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |

| (1)            | (2)   | (3)  | o (4)   |
|----------------|---|--|---|
| ex capitolo 91 | Orologeria, esclusi:  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |   |
| 9105           | Svegliie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili   | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati                         | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9109           | Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili  | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati                         | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9110           | Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria | Fabbricazione in cui:<br>- il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1)  | (2)   | (3)  | o (4)   |
|------|---|--|---|
| 9111 | Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti   | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto                        | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9112 | Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti  | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto                        | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| 9113 | Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:<br>- di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi<br>- altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto<br>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |   |

| (1)               | (2)   | (3)  | o | (4)   |
|-------------------|---|--|---|---|
| capitolo 92       | Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |   |   |
| capitolo 93       | Armi, munizioni e loro parti ed accessori   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |   |   |
| ex capitolo 94    | Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto  |   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
| ex 9401 e ex 9403 | Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m <sup>2</sup>  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto<br>o<br>Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che:<br>- il suo valore non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e<br>- tutti gli altri materiali utilizzati sono originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403 |   | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |

| (1)  | (2)  | (3)   | o (4) |
|------|--|---|-------|
| 9405 | Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 9406 | Costruzioni prefabbricate  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |

| (1)                        | (2)   | (3)  | o (4) |
|----------------------------|---|--|-------|
| ex capitolo 95<br><br>9503 | Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:<br>Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce prodotto<br>Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| ex 9506                    | Bastoni per golf e parti dei bastoni  | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbocchi per la fabbricazione di teste di mazze da golf  |       |

| (1)                  | (2)  | (3)  | o (4) |
|----------------------|--|--|-------|
| ex capitolo 96       | Lavori diversi, esclusi:   | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto  |       |
| ex 9601 e<br>ex 9602 | Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio   | Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce   |       |
| ex 9603              | Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  |       |
| 9605                 | Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti   | Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |       |
| 9606                 | Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni  | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco del prodotto   |       |



| (1)                    | (2)  | (3)   | o (4) |
|------------------------|--|---|-------|
| 9608                   | Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce   |       |
| 9612                   | Nastri inchiostriatori per macchine da scrivere e nastri inchiostriatori simili, inchiostriati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola   | Fabbricazione:<br>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e<br>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| ex 9613                | Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |       |
| ex 9614<br>capitolo 97 | Pipe, comprese le teste di pipe<br>Oggetti d'arte, da collezione o di antichità  | Fabbricazione a partire da sbozzi<br>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto  |       |

**Appendice II(a)**

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE  
SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO  
POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

| (1)         | (2)  | (3)   | o | (4) |
|-------------|--|---|---|-----|
| 5509 e 5511 | Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto; filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto | Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup> :<br>- seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,<br>- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,<br>- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,<br>- materiali chimici o paste tessili, o<br>- materiali per la fabbricazione della carta |   |     |

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

| (1)     | (2)   | (3)   | o (4) |
|---------|---|---|-------|
| ex 5807 | Etichette, scudetti e manufatti simili non tessuti, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati                    | Fabbricazione a partire da <sup>(1)</sup> :<br>- filati<br>- materiali chimici o paste tessili, o<br>- carta<br>o<br>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |       |
| 6503    | Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |       |
| ex 8712 | - Biciclette senza cuscinetti a sfere<br>- altri:<br>-- Biciclette  | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto   |       |

<sup>1</sup> Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

**Appendice III****FACSIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E MODULO DI DOMANDA DI  
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1****Istruzioni per la stampa**

1. Ciascun modulo deve avere il formato di 210 x 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e del Cile possono riservarsi la stampa dei moduli oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni modulo deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni modulo deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

### Procedure di compilazione

L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature nell'apposita casella. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

### CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>1. Esportatore</b> ( <i>nome, indirizzo completo, paese</i> )   | <b>EUR.1</b>   | <b>N° A</b>   | <b>000.000</b>   |
| Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo  |  |   |  |
| <b>3. Destinatario</b> ( <i>nome, indirizzo completo, paese</i> )<br><i>(indicazione facoltativa)</i>  | <b>2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</b><br>.....<br><b>e</b><br>.....<br><i>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori in questione)</i> |   |  |
| <b>4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b>   |  | <b>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</b>   |  |
| <b>6. Informazioni riguardanti il trasporto</b><br><i>(indicazione facoltativa)</i>  | <b>7. Osservazioni</b>   |   |  |
| <b>8. Numero d'ordine; marche e numeri; quantità e natura dei colli, <sup>1</sup> designazione delle merci <sup>2</sup></b>  |  | <b>9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m<sup>3</sup>, ecc.)</b>  | <b>10. Fatture</b><br><i>(indicazione facoltativa)</i> |
| <b>11. VISTO DELLA DOGANA</b><br><i>Dichiarazione certificata conforme</i><br>Documento di esportazione <sup>3</sup>   |  | <b>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</b><br>Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere presente certificato. |  |
| Modello .....N. ....<br>del .....<br>Ufficio doganale: .....<br>Paese in cui è rilasciato il certificato: .....<br>.....<br>Luogo e data: .....<br>.....<br><div style="text-align: center;">(Firma)</div> |  | Timbro<br>Luogo e data .....<br>.....<br><div style="text-align: center;">(Firma)</div>   |  |

<sup>1</sup> Per le merci non imballate, indicare il numero di oggetti o inserire la dicitura "alla rinfusa".

<sup>2</sup> Comprende la classificazione tariffaria delle merci in una voce (codice a 4 cifre).

<sup>3</sup> Da compilare solo quando lo richieda la normativa del paese o del territorio di esportazione.

| 13. RICHIESTA DI CONTROLLO, DA INVIARE A:   | 14. RISULTATO DEL CONTROLLO   |
|---|---|
|   | <p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le osservazioni allegate).</p> |
| <p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>Luogo e data .....</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>.....<br/>(firma)</p> | <p>Luogo e data .....</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>.....<br/>(firma)</p> <p>.....<br/>(1) Apporre una X nella casella pertinente.</p>   |

## NOTE

1. Il certificato non deve presentare raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate righe in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

**DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1**

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>1. Esportatore</b> ( <i>nome, indirizzo completo, paese</i> )  | <b>EUR.1</b> <b>N° A</b> <b>000.000</b>   |   |
|   | Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo   |   |
|   | <b>2. Domanda di certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra</b><br><br>.....<br><b>e</b><br><br>.....<br><i>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori in questione)</i> |   |
| <b>3. Destinatario</b> ( <i>nome, indirizzo completo, paese</i> )<br><i>(indicazione facoltativa)</i>                         | <b>4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari</b>  | <b>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</b> |
|   | <b>7. Osservazioni</b>  |   |
| <b>6. Informazioni riguardanti il trasporto</b><br><i>(indicazione facoltativa)</i>   |   |   |
| <b>8. Numero d'ordine; marche e numeri; quantità e natura dei colli,<sup>1</sup><br/>designazione delle merci<sup>2</sup></b> | <b>9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m<sup>3</sup>, ecc.)</b>  | <b>10. Fatture</b><br><i>(indicazione facoltativa)</i>        |

<sup>1</sup> Per le merci non imballate, indicare il numero di oggetti o inserire la dicitura "alla rinfusa".

<sup>2</sup> Comprende la classificazione tariffaria delle merci in una voce (codice a 4 cifre).



## DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARA che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....  
.....  
.....

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi: <sup>1</sup>

.....  
.....  
.....  
.....

S'IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da dette autorità della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato allegato per queste merci.

.....  
(Luogo e data)

.....  
(Firma)

---

<sup>1</sup> Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate nello stesso Stato.

**Appendice IV**

## Dichiarazione su fattura

## Requisiti specifici per la compilazione della dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura in appresso, dev'essere redatta utilizzando una delle versioni linguistiche allegate e conformemente alla legislazione interna del paese di esportazione. Le dichiarazioni manoscritte devono essere compilate con l'inchiostro e in stampatello. La dichiarazione su fattura va compilata conformemente alle note a piè di pagina, che tuttavia, non devono essere riprodotte.

## Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs or competent governmental authorisation No...<sup>1</sup> declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin <sup>2</sup>

## Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera o de la autoridad gubernamental competente n° ...<sup>1</sup> declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21 del allegato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

<sup>2</sup> Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del presente allegato, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

## Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes eller den kompetente offentlige myndigheds tilladelse nr. ...<sup>1</sup>) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...<sup>2</sup>.

## Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligung der Zollbehörde oder der zuständigen Regierungsbehörde Nr. ...<sup>1</sup>) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nichts anderes angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren ...<sup>2</sup> sind.

## Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου ή της καθύλην αρμόδιας αρχής, υπ' αριθ. ....<sup>1</sup>) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ....<sup>2</sup>.

## Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière ou de l'autorité gouvernementale compétente n° ...<sup>1</sup>) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21 del allegato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

<sup>2</sup> Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del presente allegato, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

### Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale o dell'autorità governativa competente n. ...<sup>1</sup>) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...<sup>2</sup>.

### Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning of vergunning van de competente overheidsinstantie nr. ...<sup>1</sup>) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn<sup>2</sup>.

### Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira ou da autoridade governamental competente n.º...<sup>1</sup>) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...<sup>2</sup>.

### Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin tai toimivaltaisen julkisen viranomaisen lupa nro...<sup>1</sup>) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperä tuotteita<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21 del allegato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

<sup>2</sup> Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del presente allegato, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

## Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd eller behörig statlig myndighet nr. ...<sup>1</sup> försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung<sup>2</sup>

.....<sup>3</sup>  
(Luogo e data)

.....<sup>4</sup>  
(Firma dell'esportatore; inoltre, il cognome della persona che firma la dichiarazione dev'essere scritto in modo leggibile)

- 
- <sup>1</sup> Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21 del allegato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.
- <sup>2</sup> Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del presente allegato, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".
- <sup>3</sup> Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
- <sup>4</sup> Cfr. articolo 20, paragrafo 5 del presente allegato. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.